

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1084

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOSCO, CAPPELLI, SPERONI e ROSCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1993

Legge quadro in materia di lavori pubblici

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Le note vicende di corruzione, affari ed intrecci tra appalti e politica hanno portato l'Italia in una grave situazione di stallo socio-economico.

A queste vicende, già gravi, si sono aggiunte quelle relative alle organizzazioni criminali che ben si sono inserite nei corridoi della partitocrazia, tanto da incrinare lo stesso sistema democratico.

A questo punto dobbiamo con forza impegnarci tutti per l'approvazione rapida di una legge chiara, trasparente, la quale dia a tutti la garanzia della libera concorrenza senza limitazioni o favoritismi di sorta.

Vanno rilanciati immediatamente gli investimenti sia di piccola che di grande entità.

Il tessuto produttivo è in rapido sgretolamento.

La normativa vigente presenta gravi lacune e manchevolezze, vanno ridefiniti parametri e competenze, vanno istituiti degli strumenti di controllo e di garanzia efficienti.

Va ricordata la necessità di adeguare la normativa vigente per gli appalti, sotto la soglia comunitaria, alle direttive impartite dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

Nello specifico il nostro provvedimento definisce, agli articoli 1, e 2, l'ambito applicativo della legge. In particolare sono definite «opere pubbliche» quelle che direttamente o indirettamente vengono finanziate dallo Stato o da enti richiamati nello stesso articolo 1; enti economici e consorzi sono considerati enti pubblici quando lo Stato, inteso in senso generale, detenga la maggioranza del loro capitale sociale.

L'articolo 1 vieta di procedere all'appalto se l'opera non è interamente finanziata.

L'articolo 2, inoltre, stabilisce che le norme del disegno di legge vengano applicate anche alle opere affidate in concessione.

L'articolo 3 demanda al Governo la definizione di un regolamento in materia, e la stesura del nuovo capitolato generale d'appalto.

L'articolo 4 prevede la creazione delle autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici a livello regionale, che costituiscono lo strumento di controllo del procedimento.

L'articolo 5 istituisce un centro di assistenza per le amministrazioni presso i provveditorati alle opere pubbliche.

L'articolo 6 definisce i criteri e i metodi per la convocazione della conferenza di servizi per l'accelerazione delle procedure di approvazione dei progetti.

L'articolo 7 istituisce l'obbligatorietà della nomina di un responsabile del procedimento da parte delle amministrazioni.

L'articolo 8 obbliga le amministrazioni a formulare un programma triennale delle opere da eseguire, e di allegarlo al bilancio annuale. Obbliga inoltre ad eseguire la «fotografia» della situazione attuale, entro sessanta giorni dall'approvazione del disegno di legge, e ad inviarla al Governo ed all'assessorato regionale competente.

L'articolo 9 definisce i livelli di progettazione.

L'articolo 10 definisce i casi in cui l'ente può incaricare progettisti esterni della redazione dei progetti, nonché le competenze e le responsabilità dei progettisti e delle società di progettazione.

L'articolo 11 definisce le modalità e la qualità dei servizi che possono essere affidati in appalto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 12 definisce gli appalti di opere pubbliche, suddividendoli in due grandi categorie:

a) appalti da aggiudicarsi su progetti esecutivi immediatamente cantierabili;

b) appalti da aggiudicarsi su progetti di massima, con l'obbligo della redazione del progetto esecutivo da parte dell'aggiudicatario.

Definisce inoltre il divieto di aggiudicazione di concessioni di sola costruzione.

Gli articoli 13 e 14 definiscono i criteri di aggiudicazione, prevedendo l'offerta di prezzi unitari.

L'articolo 15 riordina, con la modifica all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, la pubblicità degli avvisi di gara d'appalto; istituisce l'obbligo, per tutti i soggetti che operano nelle infrastrutture militari, del possesso di apposito nulla osta di segretezza (NOS).

L'articolo 16 definisce i campi di possibile applicazione della trattativa privata.

L'articolo 17 restringe fortemente il campo del possibile ricorso alle varianti in corso d'opera; definisce, inoltre, in modo definitivo le responsabilità del progettista in caso di varianti a lui imputabili.

L'articolo 18 definisce le formule della pubblicità degli atti, e degli avvisi di gara a trattativa privata.

L'articolo 19 ridefinisce le garanzie che l'aggiudicatario deve prestare all'ente appaltante secondo fasce di importo dei lavori; si istituisce la garanzia obbligatoria del progettista e del direttore dei lavori.

L'articolo 20 definisce le riunioni temporanee di imprese.

L'articolo 21 delega al Governo, tramite il regolamento di cui all'articolo 3, la definizione delle «qualificazioni tecnico-economiche» degli appaltatori.

L'articolo 22 istituisce l'obbligatorietà della dichiarazione giurata dell'appaltatore attestante la presa visione dei progetti e delle specifiche di esecuzione delle opere; istituisce, inoltre, l'obbligo da parte dell'ente appaltante di rilasciare all'appaltatore un'attestazione di avvenuto sopralluogo sui luoghi ove devono essere eseguiti i lavori.

L'articolo 23 abolisce la revisione dei prezzi, istituendo un nuovo meccanismo di aggiornamento.

L'articolo 24 ridefinisce il penoso problema dei pagamenti; prevede la possibilità di sospensione dei lavori, ed in ultima analisi la possibilità di rescissione del contratto.

L'articolo 25 regola la materia dei collaudi.

L'articolo 26 regola e definisce le controversie che insorgono nell'esecuzione dei lavori tra l'ente e l'appaltatore.

L'articolo 27 istituisce la possibilità di creazione di consorzi stabili di imprese, dando così la possibilità alle piccole e medie imprese di aggregarsi e crescere.

L'articolo 28 ridefinisce i campi di applicazione del subappalto.

L'articolo 29 definisce la materia del trasferimento dei contratti.

L'articolo 30 istituisce l'obbligatorietà di redazione dei piani di sicurezza.

Gli articoli 31 e 32 definiscono l'efficacia delle disposizioni e l'entrata in vigore delle stesse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi fondamentali)

1. La presente legge disciplina l'affidamento e l'esecuzione dei lavori pubblici, nel rispetto della trasparenza, dell'economicità e della speditezza dell'azione amministrativa a garanzia del corretto funzionamento del mercato e della reale concorrenza tra le imprese.

2. La presente legge si applica a tutte le opere di competenza delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni, anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti, e consorzi infraregionali finanziati con capitale pubblico quando esso costituisce la maggioranza del capitale conferito. Le norme contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono norme fondamentali di riforma economico-sociale dell'ordinamento italiano.

3. Il Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento amministrativo alle regioni in conformità alle norme della presente legge.

4. Le amministrazioni di cui al comma 2 non possono procedere all'appalto di opere o servizi se non hanno preventivamente reperito la copertura finanziaria per l'importo totale dell'opera o dei servizi che stanno per realizzare.

5. Le norme della presente legge non possono essere modificate o abrogate da leggi se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento alle singole disposizioni.

Art. 2.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti i lavori di costruzione, demolizione, manutenzione, ristrutturazione e restauro di opere pubbliche.

2. I lavori degli enti pubblici economici, degli esercenti di pubblici servizi, nonché di altri soggetti cui sono erogati da parte delle Amministrazioni pubbliche una sovvenzione o un contributo diretto o indiretto e specifico, vengono affidati in osservanza alle disposizioni della presente legge. Le disposizioni medesime si applicano altresì ai concessionari di lavori pubblici e di pubblici servizi che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

3. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la loro legislazione corrente nella materia di cui alla presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3. Fino a tale data, si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 3.

(Delegificazione)

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con le procedure di cui al presente articolo, la materia riguardante i lavori pubblici con riferimento:

- a) alla programmazione e alla progettazione, con le annesse normative tecniche;
- b) alla contabilizzazione e alle modalità di collaudo dei lavori;
- c) alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, nonché alle relative forme di pubblicità e di conoscibilità.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei

lavori pubblici, previo parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approva, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un regolamento che disciplina tutte le materie riguardanti i lavori pubblici non espressamente disciplinate dalla presente legge, ed approva altresì il nuovo capitolato generale d'appalto, assumendo come norme generali regolatrici le pertinenti disposizioni della presente legge.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia provveduto ad emanare il decreto di cui al medesimo comma, le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad adottare un proprio regolamento e un proprio capitolato generale d'appalto, assumendo come norme generali e regolatrici le pertinenti disposizioni della presente legge.

4. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano su base provinciale, con decreto del presidente della giunta, un prezzario unificato il quale dovrà contenere i prezzi dei noli, dei materiali a pie' d'opera, nonchè delle opere complete, per tutti i lavori e servizi di cui all'articolo 2, comma 1. I prezzi delle opere così adottati dovranno essere inseriti nei progetti di opere pubbliche.

5. Per le categorie di opere che non trovano collocazione nei prezzari formulati, ai sensi del comma 4, i progettisti dovranno stabilire i relativi prezzi mediante una dettagliata analisi da inserirsi nell'elenco prezzi a corredo del progetto. I prezzari unificati dovranno essere a cura dell'ente aggiornati e pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione ogni sei mesi a partire dalla data della prima pubblicazione.

6. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici. Modificazioni ed integrazioni al capitolato generale d'appalto sono adottate con le procedure di cui al comma 2.

7. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento e del nuovo capitolato generale d'appalto, di cui al comma 2, gli atti normativi vigenti che disciplinano la materia di cui al comma 1. Gli appalti aggiudicati anteriormente all'entrata in vigore del regolamento e del nuovo capitolato generale d'appalto sono regolati dalla normativa vigente al momento della data di aggiudicazione.

Art. 4.

(Autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici)

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei criteri e principi generali di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante norme per la istituzione ed il funzionamento delle autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici, di cui al comma 2 del presente articolo. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dovranno provvedere ad esprimere il proprio parere, nonchè le modifiche eventualmente proposte.

2. Sono istituite presso le regioni, anche a statuto speciale, nonchè presso le province autonome di Trento e di Bolzano le autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici.

3. L'autorità svolge i seguenti compiti:

a) promuove la raccolta delle informazioni e dei dati concernenti l'andamento del mercato dei lavori pubblici promossi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure a trattativa privata;

2) alla inadeguatezza della pubblicità e della conoscibilità degli atti;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) allo scostamento dei costi di realizzazione dei lavori dai costi medi;

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori;

5) alla frequenza del ricorso alle varianti in corso d'opera quando queste superino l'importo dei lavori;

6) alla mancata osservanza da parte delle amministrazioni degli obblighi contrattuali nei confronti degli appaltatori, dei concessionari, dei prestatori di servizi e dei progettisti. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute a fornire i dati e le informazioni all'autorità, nei termini e nelle modalità dalla stessa richieste;

b) elabora i dati e le informazioni raccolte, istituendo un apposito archivio informatico, ed inviando ogni novanta giorni al Ministero dei lavori pubblici i dati raccolti;

c) pubblica semestralmente i dati e le informazioni raccolte sul Bollettino ufficiale della regione;

d) propone al Ministero dei lavori pubblici le modifiche da apportare alla legislazione vigente;

e) segnala alle amministrazioni interessate eventuali anomalie risultanti dai dati forniti, indicando contemporaneamente le soluzioni;

f) esprime il proprio parere vincolante sulle procedure proposte dal responsabile del procedimento, di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole;

g) indica la soluzione ad eventuali anomalie rilevate nell'esame delle procedure adottate dal responsabile del procedimento;

h) vigila sulla materia dei lavori pubblici e, a tal fine, acquisisce dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2, i necessari elementi conoscitivi con riguardo alle varie fasi che interessano l'esecuzione dell'opera pubblica;

i) segnala all'autorità giudiziaria, entro quarantotto ore dal loro insorgere, le disfunzioni o le irregolarità riscontrate nell'affidamento dei lavori;

l) ordina la sospensione dei lavori nel caso in cui, pur avendo rilevato e segnalato all'ente tramite il responsabile del procedimento disfunzioni od irregolarità nel procedimento per l'esecuzione dell'opera, lo stesso prosegua nell'esecuzione dei lavori non tenendo conto delle indicazioni impartite dall'autorità stessa;

m) esprime, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, il proprio parere vincolante ed inoppugnabile, sulle riserve iscritte dall'impresa, nonché sulle controversie insorte;

n) risponde, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, alle richieste di parere su questioni generali, esplicative ed applicative delle norme sugli appalti dei lavori pubblici, presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

o) dispone particolari procedure per l'affidamento a trattativa privata dei soli lavori che rientrano nella fattispecie di pronto intervento con carattere d'urgenza causato da eventi calamitosi imprevedibili e traumatici.

4. L'Autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da tre membri nominati dal presidente della giunta regionale o provinciale, previa delibera della giunta stessa. I membri del collegio sono scelti tra magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o tra professori universitari ordinari di giurisprudenza, di ingegneria civile o di materie economiche, in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze e delle conoscenze. Non possono essere nominati coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o in partiti politici, o che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati nominati in commissioni di collaudo, a meno che non si dimettano dalle commissioni stesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il collegio sceglie nel suo seno il presidente e detta le norme del proprio funzionamento.

5. I membri dell'autorità durano in carica cinque anni e non possono essere

riconfermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e con le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le indennità spettanti ai membri dell'autorità.

6. Alle dipendenze di ognuna delle autorità è costituita una segreteria composta da non più di venti unità. Ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, al personale è corrisposta un'indennità commisurata ai vari livelli di qualificazione. Al personale è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonchè di esercitare attività professionale, commerciale ed industriale. Le assunzioni avvengono per pubblico concorso regionale, riservato a tutti i cittadini residenti nella regione o nella provincia in cui ha sede l'autorità; in sede di prima applicazione, l'autorità può avvalersi di personale, anche dirigenziale, di altre amministrazioni, enti pubblici, anche economici, ed università, che sono tenuti ad adottare i conseguenti provvedimenti di messa a disposizione. Il trattamento economico ordinario di tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

7. L'autorità provvede alla autonoma gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento nei limiti dello stanziamento all'uopo istituito, con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'autorità, sentito il Ministro del tesoro, la Presidenza del Consiglio dei ministri disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificabile in lire

25.000 milioni per le spese di personale e in lire 10.000 milioni per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo, 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Fino alla data di inizio del funzionamento delle autorità di garanzia, gli atti e le deliberazioni di loro competenza, vengono esaminati dalle sezioni della Corte dei conti competenti per territorio, con i tempi e le modalità di cui al presente articolo. Il responsabile del procedimento e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 inviano gli atti e i documenti alle sezioni della Corte dei conti di cui al presente comma.

10. Quando le opere da realizzare interessano più regioni o province autonome, il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, indica, alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 6, l'autorità referente e responsabile per il corretto svolgimento dei lavori, che svolge tutti i compiti di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Assistenza tecnica alle stazioni appaltanti)

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie alla redazione dei progetti, per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori e per il controllo sull'esecuzione dei lavori stessi, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, possono richiedere l'intervento delle unità operative, istituite in sede locale presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, previa ridefinizione delle competenze e degli organici.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede altresì a definire le forme per il ricorso alle unità operative, e le modalità per il funzionamento delle stesse.

Art. 6.

(Accelerazione delle procedure)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo mirante a semplificare i pareri ed i controlli sui procedimenti relativi ai lavori pubblici, in conformità ai principi di cui al presente articolo.

2. Al fine di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione di progetti di lavori pubblici e per l'acquisizione di intese, nulla osta o permessi per l'attuazione delle relative opere, il Ministro dei lavori pubblici convoca, su richiesta del soggetto interessato, una conferenza di tutte le amministrazioni statali e locali perchè vengano concordate in quella sede tutte le determinazioni necessarie.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite propri rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione che ha richiesto la conferenza, il proprio motivato dissenso entro venti giorni dallo svolgimento della conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici allargato alla partecipazione di due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e di due del Ministero dell'ambiente, può proporre l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri che su deliberazione del Consiglio stesso decide anche in via sostitutiva con proprio decreto. In forza di tale decreto l'amministrazione richiedente è autorizzata a procedere alla realizzazione dei lavori.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge

la conferenza di cui al comma 2 nell'osservanza dei principi del presente articolo. Fino all'emanazione delle relative leggi regionali e provinciali la conferenza è convocata dal presidente della giunta regionale o provinciale ovvero su sua delega dell'assessore competente ed ha svolgimento secondo le modalità e con gli effetti di cui al presente articolo.

Art. 7.

(Responsabile del procedimento)

1. Ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato, nell'ambito dell'amministrazione o ente titolare dei lavori, un responsabile del procedimento il quale esercita le funzioni di cui all'articolo 6 della predetta legge n. 241 del 1990, in tutte le fasi di programmazione, progettazione, liquidazione e realizzazione dei lavori, curando tra l'altro il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e della loro rispondenza ai progetti, scegliendo il sistema di aggiudicazione o di affidamento dei lavori stessi e vigilando sul loro corretto espletamento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti, per quanto di competenza, a nominare il responsabile del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo e ad emanare entro sessanta giorni un regolamento per la disciplina delle funzioni di direttore dei lavori e di ingegnere capo ove previsto per il coordinamento, con i compiti del responsabile del procedimento.

3. Restano ferme sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla vigente normativa.

4. Il responsabile del procedimento definisce i programmi, le procedure per l'affidamento, della progettazione e dell'esecuzione, per la liquidazione e il collaudo delle opere, e le trasmette all'autorità di garanzia competente per il relativo parere di legittimità.

Art. 8.

(Programmazione ed elenco delle opere)

1. Ferme restando le attribuzioni dei comitati interministeriali e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici predispongono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un elenco di opere da eseguirsi nel triennio, con indicazione di quelle già finanziate e di quelle che, sulla base di indirizzi programmatici in materia di investimenti pubblici, verranno finanziate. In sede di programmazione si dovranno privilegiare il finanziamento dei completamenti di opere già iniziate e la ristrutturazione del patrimonio esistente.

2. Nessun impegno di spesa può essere assunto per stralci funzionali se non viene contestualmente certificata l'esistenza quantomeno di un progetto di massima relativo all'intera opera approvato in linea tecnica e che comprende l'articolazione temporale dei singoli lotti, delle attività e dei flussi finanziari per pervenire al completamento funzionale dell'intera opera. Può essere ammessa deroga solo con specifica e motivata determinazione per casi di comprovata necessità ed urgenza. Si intende per stralcio funzionale l'opera che può essere comunque utilizzata, anche a prescindere dal completamento totale del progetto in cui essa è inserita.

3. Tutte le amministrazioni locali, anche ad ordinamento autonomo, hanno l'obbligo di allegare al bilancio preventivo l'elenco delle opere che intendono finanziare nell'anno in corso e nel triennio successivo.

4. Le amministrazioni sono tenute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad inviare al Governo, nonchè all'assessorato regionale o provinciale competente, il prospetto contenente lo stato delle opere pubbliche già aggiudicate con indicazioni dell'importo di aggiudicazione a base d'asta, delle varianti intervenute se queste hanno aumentato l'importo di aggiudicazione, delle riserve,

dei tempi originariamente previsti, dello stato di avanzamento dei lavori, dei termini previsti per l'ultimazione e per il collaudo definitivo, dell'entità dei finanziamenti ancora necessari per l'ultimazione delle opere nonché di quelli finali stanziati. Le amministrazioni cureranno la pubblicità dei dati suindicati anche tramite l'inserimento nel Bollettino ufficiale della regione.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei contributi e delle sovvenzioni da parte degli enti pubblici erogatori.

Art. 9.

(Progettazione)

1. La progettazione si articola secondo tre livelli: preliminare, di massima ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare consiste in una sommaria valutazione di fattibilità atta ad individuare elementi grafici e relazioni illustrative, con rispetto alle diverse ipotesi di localizzazione, nonché a valutare le caratteristiche generali di ordine strutturale dei lavori, con preventivo sommario dei costi di costruzione, nonché una stima comparativa dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte anche in relazione all'impatto ambientale.

3. Il progetto di massima consiste nell'individuazione, a mezzo di elaborati grafici e descrittivi, delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori con riferimento ad una specifica localizzazione delle caratteristiche di inserimento nel territorio e di impatto ambientale, delle caratteristiche geomorfologiche e geognostiche dell'area interessata, nonché in una puntuale valutazione dei costi di costruzione e di utilizzazione dei benefici e delle prestazioni degli elementi tecnici ed economici di base per il piano finanziario dei lavori, e in una indicazione dei tempi di realizzazione. Il progetto è definito ad un livello tale da poter essere sottoposto alle valutazioni di carattere amministrativo tecnico e ambientale previste dalle leggi vigenti e deve inoltre contenere l'indicazione dei termini per la presentazione del progetto esecutivo.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto di massima, consiste in una descrizione completa del territorio e dei lavori in modo tale che ogni elemento sia identificabile per tipologia, qualità, dimensioni, prezzo, materiali da utilizzare, tecnologie da adottare, interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutte le opere da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto. Il progetto è redatto sulla base di apposite, complete ed obbligatorie indagini geologiche e geotecniche, misurazioni e picchettazioni comprende altresì i calcoli definitivi delle strutture e degli impianti e quant'altro necessario per l'immediata eseguibilità dell'opera con l'esatta determinazione dei tempi e dei costi di costruzione.

5. Su richiesta dell'ente appaltante ovvero del concessionario il sindaco del comune nel quale i lavori devono essere eseguiti autorizza con propria ordinanza l'accesso ai fondi ed agli immobili interessati per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.

6. Con riferimento ai lavori compresi negli elenchi di cui all'articolo 8, le spese inerenti alla progettazione e, ove necessario agli studi ed alle ricerche connesse, sono a carico degli stanziamenti disposti in conto capitale negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei titolari dei lavori, sulla base delle valutazioni degli uffici tecnici degli enti appaltanti.

Art. 10.

(Incarichi di progettazione)

1. I progetti preliminari, di massima ed esecutivi sono redatti di regola dai servizi tecnici dei soggetti titolari dei lavori.

2. Qualora il responsabile del procedimento accerti che, per carenza di organico dei servizi tecnici, per l'eccezionale complessità dei lavori ovvero ancora per la necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, non si possa procedere, ai sensi del comma 1, alla predisposizione dei disegni, studi ed indagi-

ni per il progetto preliminare, nonché alla redazione del progetto di massima ed esecutivo, possono essere affidati incarichi di progettazione e direzione dei lavori a singoli liberi professionisti, o a società di progettazione così come definite al comma 5.

3. I corrispettivi, relativi alla redazione di disegni, studi e indagini per il progetto preliminare, nonché dei progetti di massima ed esecutivi, affidati a soggetti esterni al titolare dei lavori, sono calcolati e liquidati applicando le aliquote indicate in apposite tabelle approvate dagli organi professionali.

4. La realizzazione di studi, ricerche e consulenze occorrenti per la predisposizione di progetti preliminari può altresì essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, ad istituti universitari e ad enti pubblici di ricerca.

5. Ai fini della presente legge sono definite società di progettazione quelle costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, capi V, VI, e VII, e titolo VI, capo I, del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico economica e studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

6. Le società di progettazione devono nominare un direttore tecnico che sia in possesso del diploma in materie attinenti alle attività specialistiche indicate nell'oggetto sociale, che abbia progettato o condotto lavori pari almeno al 30 per cento dell'importo dell'opera da progettare e che sia iscritto ad uno degli albi professionali nel cui ambito di attribuzione sono comprese le medesime attività di cui all'oggetto sociale. Le predette società devono altresì avvalersi dell'opera intellettuale degli iscritti negli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile. Le società devono depositare presso il tribunale ove sono registrate un elenco degli iscritti agli albi professionali che rivestono cariche sociali o che prestano servizio alle loro dipendenze.

7. Nei progetti preliminari, di massima ed esecutivi deve essere indicato il nome

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del progettista inteso come persona fisica. Se i progettisti sono più di uno devono essere nominativamente indicati e ciascuno è personalmente responsabile. Se il progettista è incaricato solo di attività specialistiche, parziali, all'interno del progetto, è personalmente responsabile limitatamente alle stesse attività.

8. I professionisti o le società di progettazione titolari di incarichi di progettazione nonché i prestatori di servizi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavoro relative ai propri progetti. Ai medesimi appalti, concessioni di costruzione e di gestione, nonché ad eventuali subappalti e cottimi non possono partecipare le imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione o al concessionario di servizi, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 11.

(Appalti di servizi)

1. Per l'attuazione di interventi di particolare complessità o di programmi di opere i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, possono commettere, con contratti di appalto di servizi, lo svolgimento delle prestazioni di assistenza necessarie per l'espletamento dei compiti di stazione appaltante.

2. I contratti di appalto di servizi sono stipulati previa autorizzazione dell'autorità di garanzia ed hanno per oggetto l'attuazione di tutte o di alcune delle seguenti prestazioni:

a) l'attuazione delle operazioni necessarie per l'acquisizione di tutti gli elementi tecnici indispensabili per progettare, nonché di quelle necessarie ad occupare ed acquisire le aree e gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e dei lavori;

b) la predisposizione delle procedure per gli affidamenti degli incarichi professionali ai progettisti, ai direttori dei lavori ed ai collaudatori e l'assistenza per l'espletamento delle gare, nonché la predisposizione dei relativi contratti;

c) l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e nulla osta inerenti i lavori da

realizzare presso tutte le autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto anche attraverso la convocazione di una apposita conferenza dei servizi;

d) la predisposizione ed attuazione delle procedure per gli affidamenti degli appalti nonché la predisposizione dei contratti di appalto e l'assistenza alle commissioni giudicatrici;

e) l'assistenza tecnico-contabile in tutte le fasi del contratto d'appalto, fino al collaudo.

3. L'autorità di garanzia dovrà concedere la propria autorizzazione entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta richiesta. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

4. Il contratto di appalto di servizi deve indicare, a pena di nullità, i contraenti, i lavori oggetto dell'affidamento, le fonti di finanziamento dei lavori, la quantificazione del corrispettivo per le prestazioni affidate nonché le modalità del suo pagamento, le condizioni di risoluzione del contratto, il termine di consegna e la penale.

Art. 12.

(Appalti di lavori e concessioni)

1. I contratti di appalto di lavori pubblici hanno per oggetto esclusivamente:

a) l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto esecutivo;

b) la redazione del progetto esecutivo e la esecuzione dei relativi lavori, sulla base di un progetto di massima.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, procedono all'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, solamente sulla base di progetti esecutivi, definiti in ogni parte, e che permettono l'immediato inizio dei lavori senza soluzione di continuità, senza poter dare luogo a sospensioni di alcun genere.

3. Il ricorso ad appalti di cui al comma 1, lettera b), è ammesso esclusivamente per

l'affidamento di lavori a corpo. Il relativo contratto deve prevedere sia la progettazione esecutiva, approvata dal soggetto committente, che l'esecuzione delle opere a regola d'arte nei limiti dell'importo assegnato a base d'asta.

4. I contratti di concessione di lavori pubblici di qualsiasi importo, di cui al comma 1, sono stipulati soltanto qualora la controprestazione a favore del concessionario consista nel diritto di sfruttamento economico dei beni realizzati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'affidamento in concessione, separatamente dalla gestione delle opere realizzate. Dalla medesima data le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono finanziare, nemmeno in quota parte, opere aggiudicate o da aggiudicarsi in regime di concessione.

5. Non sono ammesse forme di affidamento di lavori pubblici diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, salvo quanto disposto all'articolo 16.

Art. 13.

(Criteri di aggiudicazione)

1. Gli appalti di lavori pubblici, banditi sulla base di progetti esecutivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della presente legge, sono aggiudicati con il criterio delle offerte di prezzi unitari, di cui all'articolo 1, primo comma, lettera e), della legge 2 febbraio 1973, n. 14, con l'esclusione delle offerte anomale.

2. Per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici è consentito il ricorso al criterio previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, tenendo conto, quali elementi di valutazione, soltanto di quelli attinenti al termine di esecuzione, alle modalità di gestione ed al prezzo determinato anche con riguardo ai proventi connessi allo sfruttamento economico del bene e agli oneri di gestione.

3. I consorzi di cooperative devono dichiarare in sede di offerta quale coopera-

tiva andrà ad eseguire i lavori in caso di aggiudicazione della gara, pena l'esclusione immediata dalla gara stessa. Non è consentita la contemporanea partecipazione di imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. Agli affidamenti aggiudicati con l'ausilio dei soggetti di cui all'articolo 11 della presente legge non possono partecipare imprese controllate o collegate agli stessi ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. Sono considerate offerte anomale, ai sensi del comma 1, e pertanto vanno escluse dalla gara, le offerte che risultano più basse della media delle offerte ammesse, diminuita di una quota percentuale variabile da un minimo del 5 per cento ad un massimo del 15 per cento, fissata dall'ente appaltante ed obbligatoriamente indicata nel bando di gara. La media così ricavata rappresenta il prezzo minimo consentito, oltre il quale le offerte più basse sono considerate anomale. L'aggiudicazione viene effettuata in favore del concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o che più si avvicina al valore assoluto precedentemente ricavato. Qualora venga ammessa l'offerta di un solo concorrente l'aggiudicazione è effettuata in suo favore.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme che prevedono modi di aggiudicazione diversi da quello di cui al comma 1.

Art. 14.

(Procedure di affidamento degli appalti di importo inferiore a cinque milioni di ECU)

1. Nella licitazione privata, per gli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si procede con le seguenti modalità:

a) qualora l'importo dei lavori sia inferiore ad un milione di ECU, il soggetto appaltante invita da un minimo di nove imprese ad un massimo di quaranta, iscritte all'Albo nazionale dei costruttori (ANC), di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per corrispondente categoria e classifica, scelte tra quelle

che ne hanno fatto regolare domanda ed aventi i requisiti richiesti dall'avviso di gara. Nel caso in cui le domande di partecipazione ammesse non raggiungessero il minimo previsto, si procederà all'integrazione mediante rotazione tra quelle iscritte in appositi albi di fiducia dell'amministrazione, tenuti e redatti dagli stessi soggetti appaltanti. Nel caso in cui le domande di partecipazione alla gara d'appalto siano superiori al massimo consentito, il responsabile del procedimento provvede all'esclusione per sorteggio. Le imprese escluse nel sorteggio acquisiscono priorità d'invito alla gara d'appalto immediatamente successiva indetta dall'ente appaltante, purchè ne facciano regolare richiesta. La priorità decade se l'impresa non provvede alla successiva richiesta di partecipazione. I soggetti appaltanti che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano regolarmente già costituito l'albo delle ditte di fiducia dell'amministrazione dovranno, entro sei mesi dalla data medesima, provvedere alla sua costituzione dando relativo avviso dell'esistenza di un sistema di qualificazione. Il contenuto dell'avviso, le relative modalità di pubblicità, la qualificazione sostitutiva dell'iscrizione all'ANC per le imprese appartenenti ai Paesi membri della CEE, nonché i criteri di rotazione sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 3;

b) qualora l'importo dei lavori sia pari o superiore a un milione di ECU, ed inferiore a 5 milioni di ECU, il soggetto appaltante invita tutti i candidati in possesso dei requisiti soggettivi di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e di iscrizione all'ANC prescritti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55. Se il numero dei candidati qualificati è superiore a quaranta, l'ente procede all'esclusione dei concorrenti in eccedenza per sorteggio.

Art. 15.

(Pubblicità delle gare ed obblighi inerenti)

1. L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, già sostituito dall'articolo 7 della legge

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8 ottobre 1984, n. 687, e da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Quando si procede all'appalto di opere pubbliche mediante licitazione privata, la stazione appaltante dà preventivo avviso della gara. Per importi di lavori superiori ad un milione di ECU, IVA esclusa, l'avviso è pubblicato sia nel foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sia nel Bollettino ufficiale della regione, nonchè per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

2. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge un milione di ECU, IVA esclusa, viene effettuata nell'albo pretorio della stazione appaltante, nonchè sul foglio degli annunci della provincia ove ha sede l'ente appaltante.

3. Qualora sussistano motivi di segretezza o riservatezza o qualora l'esecuzione delle opere sia accompagnata da misure di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o se lo esige la tutela di interessi nazionali essenziali, la pubblicazione relativa alle gare potrà essere omessa, ovvero eseguita in appositi albi istituiti dalla stazione appaltante in forma riservata. Nel caso di opere da eseguirsi nelle infrastrutture militari, o dei Corpi di polizia, o in istituti di pena, gli enti di cui all'articolo 2 dovranno invitare alla gara d'appalto imprese che siano in possesso del nulla osta di segretezza, rilasciato dall'Autorità nazionale per la sicurezza istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'avviso di gara di cui ai commi 1, 2 e 3 contiene:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla lettera e);

b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonchè dell'importo a base d'appalto anche approssimato, quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la determinazione dell'offerta;

c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) l'indicazione della categoria e la classifica richiesta di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori;

e) l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara;

f) il nominativo del responsabile del procedimento».

2. Il ricorso a trattativa privata senza pubblicazione di bando, anche in forma ristretta, è vietato. L'affidamento di lotti successivi è valido solo dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla comunicazione all'autorità di garanzia, a patto che la stessa non abbia segnalato all'ente appaltante, entro i termini di cui sopra, irregolarità o anomalie nella documentazione inviata.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Trattativa privata)

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e solamente nei seguenti casi:

a) quando per qualsiasi motivo la pubblica gara non sia stata aggiudicata e semprechè le condizioni iniziali dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;

b) quando l'urgenza dei lavori e della fornitura di servizi è dovuta alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti e non consente l'indugio della pubblica gara;

c) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per il proseguimento dei lavori, o da normative

intervenute successivamente alla data di aggiudicazione, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 10 per cento dell'importo del contratto originario;

d) per lavori di pronto ed immediato intervento, in relazione ad eventi traumatici, imprevedibili, di natura calamitosa.

2. Nei casi indicati alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1, devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a nove. La ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella delibera del responsabile del procedimento.

3. Le imprese aggiudicatrici di lavori affidati a trattativa privata devono avere gli stessi requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

4. L'iscrizione all'ANC è sempre obbligatoria per l'aggiudicazione di opere pubbliche e concessioni.

Art. 17.

(Varianti)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e di regolamento;

b) per il manifestarsi nel corso dei lavori di circostanze imprevedibili ed attinenti esclusivamente alla mutata conformazione geologica e idrologica dell'area e del sottosuolo interessato dalle opere appaltate;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni di progettazione.

2. Qualora si renda necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di una insufficiente o errata previsione del progetto esecutivo, il progettista

risponde personalmente nei confronti del committente per un importo pari al maggior costo finale dell'opera, nonché ai maggiori costi per la riprogettazione, e per tutti gli altri eventuali oneri aggiuntivi e connessi. Il committente dovrà esercitare il diritto di rivalsa sul progettista, pena la revoca immediata di tutti i contributi che direttamente o indirettamente ha ricevuto dallo Stato o dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2. Nel caso di progetto redatto da un dipendente del committente resta ferma l'applicazione dei principi in tema di responsabilità tecnica e contabile.

Art. 18.

(Pubblicità degli atti)

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale gli affidamenti di lavori a trattativa privata sono resi noti al pubblico mediante invio all'autorità di garanzia di copia del contratto, nonché delle attestazioni del responsabile del procedimento e degli accertamenti effettuati dai competenti organi tecnici. Tali atti sono comunque posti in libera visione di tutti coloro che lo richiedano. In attesa della costituzione dell'autorità di cui all'articolo 4 gli atti sono trasmessi alle relative sezioni della Corte dei conti competenti per territorio.

2. Gli enti locali, le aziende autonome e gli esercenti di pubblici servizi sono tenuti a dare pubblicità alla trattative private per l'affidamento di lavori pubblici mediante pubblicazione per un minimo di sette giorni dell'avviso di gara, nei rispettivi albi, se esistenti, ovvero in altre forme idonee e, comunque, garantendo agli interessati il diritto di accesso così come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 19.

(Garanzie e coperture assicurative)

1. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria assicu-

rativa o bancaria del 30 per cento dell'importo dei lavori per i lavori fino a un milione di ECU, IVA esclusa; del 40 per cento dell'importo dei lavori se quest'ultimi superano un milione di ECU, IVA esclusa, e sono inferiori a 5 milioni di ECU, IVA esclusa; del 50 per cento se i lavori superano i 5 milioni di ECU, IVA esclusa. Tale garanzia deve tutelare l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto. La garanzia concerne il rimborso dei maggiori oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo all'approvazione del collaudo, o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia fidejussoria sostituisce la cauzione prevista dai regolamenti e dalle disposizioni capitolari.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il titolare dei lavori da tutti i rischi per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data della loro ultimazione attestata dal direttore dei lavori.

3. Per i lavori il cui importo superi un milione di ECU, IVA esclusa, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori una polizza di indennità decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della stessa durata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi.

4. Il progettista e il direttore dei lavori all'atto dell'assunzione dell'incarico devono munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro rispettiva competenza, per tutta la durata dei lavori e sino ad ultimazione degli stessi. La polizza del progettista deve coprire, oltre che il 50 per cento dell'importo dei lavori, anche i costi di riprogettazione dell'opera, di cui all'articolo 17, comma 2, nella misura del 10 per cento dell'importo dell'opera stessa, IVA esclusa.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici istituisce una commissione con il compito di acquisire ed elaborare gli elementi per l'individuazione

delle tipologie di rischio derivanti dalla realizzazione delle opere di cui alla presente legge, formulare le previsioni da utilizzare per l'acquisizione delle garanzie e per la determinazione delle condizioni generali e particolari delle polizze da stipulare con gli istituti assicuratori, e raccogliere i dati occorrenti per il calcolo dei premi assicurativi. La commissione di cui al presente comma redige e invia, entro sessanta giorni dalla nomina, al Ministro dei lavori pubblici, una relazione esplicitante le condizioni generali di polizza richieste dal presente articolo.

6. Tutta la documentazione inerente l'esecuzione di un contratto di appalto pubblico è esente da bollo.

Art. 20.

(Riunioni di imprese)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni in genere di opere pubbliche, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, e consorzi di imprese di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile. Per le imprese riunite ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 23 l'ammissibilità a presentare offerte è limitata a raggruppamenti formati da non più di sei imprese».

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente: «In tal caso l'impresa mandataria deve essere iscritta nelle categorie richieste per classifica corrispondente a un quinto dell'importo dei lavori di ogni singola catego-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ria. L'impresa che concorre singolarmente all'appalto deve essere iscritta all'albo nazionale dei costruttori nella categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo dei lavori».

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente: «Nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori alla sola categoria dei lavori prevalente, l'impresa mandataria deve essere iscritta per almeno un quinto dell'importo dei lavori in appalto a ciascuna impresa mandante per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori in appalto».

4. Ai fini della ammissione delle offerte delle imprese riunite, la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e successive modificazioni, necessari per l'esecuzione di quote di lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, è fornita con la dichiarazione giurata di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge.

5. Il raggruppamento deve esplicitare in sede di stipulazione del contratto al committente le quote di lavori attribuiti alle singole imprese nei limiti delle categorie e delle classifiche di iscrizione all'ANC.

Art. 21.

(Qualificazione tecnico-economica degli appaltatori)

1. Dopo l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, e con le modalità specificate nel regolamento medesimo, per la partecipazione a gare relative ad appalti di valore superiore a 5 milioni di ECU il certificato di iscrizione all'ANC potrà essere sostituito con una dichiarazione giurata, resa nella forma e con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell'impresa ad eseguire i lavori.

2. Il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per il riordino

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della disciplina riguardante l'obbligo di iscrizione all'ANC per le imprese italiane, ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22.

(Dichiarazione giurata)

1. Negli appalti di lavori pubblici di cui alla presente legge le imprese concorrenti devono allegare alla propria offerta, pena la inammissibilità della stessa, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che si è presa visione dei progetti, nonché delle cave e dei materiali, e dello studio di impatto ambientale, nonché del provvedimento di compatibilità ambientale.

2. Le amministrazioni appaltanti sono obbligate a rilasciare al concorrente un'attestazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, o da un funzionario autorizzato dall'amministrazione, con la quale si attesta che il concorrente ha visitato il luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori. La suddetta dichiarazione dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, alla documentazione a corredo dell'offerta.

Art. 23.

(Anticipazione e revisione dei prezzi)

1. Il soggetto appaltante concede ed eroga all'appaltatore, entro tre mesi dall'aggiudicazione, un'anticipazione del 10 per cento sull'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una fidejussione a garanzia dell'anticipazione concessa. Sul relativo importo, in caso di mancata corresponsione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

2. Per i lavori di cui alla presente legge non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di durata superiore ad un anno, con l'esclusione di ogni patto contrario od in deroga, si ricorre all'applicazione di un correttivo percentuale pari al tasso di inflazione, determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici al 30 giugno di ogni anno. L'incremento percentuale si applica all'importo dei lavori in corso, oltre la prima scadenza annuale, con termini successivi ogni dodici mesi. La decorrenza del primo anno si intende a partire dalla data di aggiudicazione dei lavori. Detto incremento è corrisposto nei termini e con le modalità dei pagamenti in acconto dei lavori.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti per i quali il bando di gara sia stato pubblicato o l'offerta presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(Pagamento in acconto)

1. Trascorsi inutilmente i termini massimi di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, l'appaltatore ha facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto ovvero di richiedere la sua risoluzione, senza l'obbligo di messa in mora dell'amministrazione.

2. I termini previsti dall'articolo 35, commi 1 e 2, e dall'articolo 36, commi 1, 2 e 3, del capitolato generale d'appalto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, sono ridotti a sessanta giorni.

3. Sono nulli patti contrari o in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, da concessioni di lavori pubblici e di appalto di servizi e di progettazioni nell'ambito della realizzazione dei lavori di cui alla presente legge.

Art. 25.

(Collaudi)

1. Per il collaudo, la stazione appaltante nomina da uno a cinque esperti di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.

2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione nelle attività di progettazione, di direzione, di alta sorveglianza e di esecuzione dei lavori e non devono avere avuto nei tre anni precedenti rapporti professionali od economici con persone o imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla realizzazione, progettazione, direzione o sorveglianza dei lavori da collaudare. I collaudatori devono dichiarare l'insussistenza di tali incompatibilità sotto la propria responsabilità, all'atto dell'accettazione dell'incarico.

3. I compensi del collaudatore sono determinati in ragione delle tariffe professionali.

4. Al collaudo in corso d'opera si ricorre per opere di particolare complessità ed occultabilità ovvero per quelle che presentano particolari difficoltà al collaudo finale.

5. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 116 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, per i lavori di importo non eccedente lire 500.000.000.

Art. 26.

(Definizione delle controversie)

1. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori siano iscritte riserve concernenti richieste di compensi aggiuntivi il Direttore dei lavori ne informa, con relazione dettagliata, il responsabile di cui all'articolo 7, entro dieci giorni dal loro insorgere. Sulla base della relazione del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento propone alle parti le proprie soluzioni per l'immediata risoluzione della controversia. Nel

caso in cui le parti non accettino tali soluzioni, il responsabile del procedimento, senza indugio entro dieci giorni dalla data del rifiuto, invia la documentazione all'autorità di garanzia competente per le decisioni del caso.

Art. 27.

(ConSORZI stabili di imprese)

1. Passano esse iscritte all'ANC i consorzi stabili tra imprese di costruzione costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

2. Si intendono per consorzi stabili di imprese di costruzione quei raggruppamenti formati da un numero non inferiore a tre imprese iscritte all'ANC che, con decisione presa dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare congiuntamente, nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3. L'iscrizione del consorzio stabile all'ANC avviene mediante l'apporto della totalità delle iscrizioni possedute dalle imprese consorziate, revisionate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172. Nel caso che le imprese consorziate posseggano pluralità di classifiche nella stessa categoria, il consorzio stabile viene iscritto nella classifica immediatamente superiore a quella più elevata tra quelle possedute dalle imprese consorziate purchè la somma degli importi delle classifiche raggiunga almeno l'importo della classifica immediatamente superiore. Per l'iscrizione alla classifica 10 è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate posseda la medesima classifica nella categoria di iscrizione.

4. L'iscrizione all'ANC del consorzio stabile comporta che a partire da tre anni dalla data di iscrizione dello stesso venga meno e sia sospesa l'efficacia della contemporanea iscrizione delle singole imprese consorziate. Nei tre anni di moratoria il certificato di iscrizione

ne delle imprese consorziate deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile nonchè l'indicazione dei nominativi di tutti gli altri soggetti partecipanti a tale consorzio.

5. Nei primi tre anni di iscrizione i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, prescritti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono documentati oltre che con quelli in possesso del consorzio anche con quelli in possesso delle imprese consorziate. Trascorso tale periodo il possesso dei requisiti deve essere documentato soltanto tramite quelli posseduti dal consorzio.

6. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di aggiudicazione o di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e delle imprese in esso consorziate. In caso di violazione del divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato alle imprese consorziate stabilmente formare tra loro o con terze imprese, consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e successive modificazioni, nonchè più di un consorzio stabile. In caso di violazioni l'efficacia dell'iscrizione all'ANC della singola impresa rimane sospesa per tutto il periodo di durata del consorzio.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 3 della presente legge saranno stabilite ulteriori modalità per l'iscrizione dei consorzi stabili di imprese all'ANC la revisione delle iscrizioni dei consorzi medesimi, le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate ed i criteri di attribuzione alle consorziate dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purchè ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di prima iscrizione. Per quanto altro non previsto dal presente comma, trovano applicazione ai consorzi stabili di imprese, in quanto compatibili, gli articoli 2602 e seguenti del codice civile nonchè l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

8. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alla società consortili di cui al comma 1 del presente articolo, previsti all'articolo 4 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1986, n. 131, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

9. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati a favore delle società consortili di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte di reddito.

10. I benefici previsti nei commi 8 e 9 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

11. Ai consorzi indicati nel comma 1 e alle imprese consorziate, limitatamente ai lavori dalle stesse realizzati nell'ambito dell'attività consortile, è concesso un credito di imposta pari al 10 per cento del reddito prodotto.

12. Il credito di imposta di cui al comma 11 deve essere utilizzato, a pena di decadenza, nell'ambito della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale tale reddito è conseguito. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta comunale sugli immobili fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito compete; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

13. Il credito di imposta di cui al comma 12 ha effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello di costituzione del consorzio e si applica per un quinquennio.

Art. 28.

(Subappalto)

1. Il comma 3 dell'articolo 18, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modifica-

to dall'articolo 33 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«3. Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, col relativo importo, nonché le ulteriori categorie, tra quelle di cui alla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse col relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, per l'intero loro importo se appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, per una quota parte, che verrà definita con regolamento in misura diversificata a seconda delle categorie, se appartenenti alla categoria prevalente. Il subappalto o il cottimo sono sottoposti alle seguenti condizioni:

a) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che gli appaltatori comunichino al responsabile del procedimento i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori unitamente alla documentazione attestante le condizioni di cui alle lettere c) e d); il relativo contratto potrà stipularsi dopo l'autorizzazione da darsi dal titolare dei lavori entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;

c) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se straniera ed appartenente o meno alla CEE, agli albi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

professionali del Paese di appartenenza per categorie e classi di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo.

3) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 29.

(Trasferimento dei contratti)

1. Non sono considerati cessioni di contratto i trasferimenti di contratti in corso ai sensi dell'articolo 25 del citato regolamento approvato con decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, per i quali sia stato richiesto il recupero all'iscrizione all'ANC così come determinato dal predetto regolamento.

Art. 30.

(Piani di sicurezza)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità di garanzia, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili.

Art. 31.

(Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici, agli appalti di servizi ed agli incarichi di progettazione, di studio e ricerca stipulati a partire dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le norme di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 32.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.